

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELINI ARMANDO**

INDICE

| | PAG. |
|--|----------|
| Congedo: | |
| PRESIDENTE | 207 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (590-B) | 207 |
| PRESIDENTE | 207, 208 |
| JERVOLINO ANGELO RAFFELE, <i>Relatore</i> | 207 |
| PETRUCCI | 208 |
| GRAZIADEI | 208 |
| CASSIANI, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i> | 208 |
| Proposta di legge (Rinvio della discussione): | |
| CAPPUGI ed altri: Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi. (1109) | 209 |
| PRESIDENTE | 209 |
| GATTO, <i>Relatore</i> | 209 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 209 |

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Menotti.

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (590-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione», che è stato modificato dalla VII Commissione del Senato.

Prego l'onorevole Jervolino Angelo Raffaele, relatore, di riferire su tali modifiche.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. Nella seduta del 31 luglio di questo anno, su mia relazione, la Commissione approvò questo disegno di legge che riguarda l'autorizzazione alla Azienda di Stato per i telefoni di istituire telefoni in frazioni aventi determinate caratteristiche.

In quella seduta, noi, d'accordo col Governo, riuscimmo a migliorare notevolmente

La seduta comincia alle 9.

BOGONI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1954

il testo governativo, in quanto aggiungemmo al comma *d*) dell'articolo unico una facoltà che viene data al Ministro, il quale, se vuole avvalersene, può mettere il telefono in tutte le frazioni, qualunque sia la distanza dal più vicino posto telefonico pubblico.

Il Senato ha creduto di portare variazioni che a me sembrano pleonastiche. Poiché il Governo è favorevole, prego la Commissione di approvare senz'altro le due modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato.

PETRUCCI. Noi, in genere, approviamo ciò che il Senato ha modificato. Il Senato, però, non fa altrettanto.

GRAZIADEI. Le modifiche apportate dal Senato sono in relazione alle proposte che furono qui formulate. Noi siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche del Senato.

CASSIANI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Dirò pochissime cose per spiegare il mio atteggiamento al Senato e quello che assumo oggi. Questo disegno di legge, come ha ricordato il relatore, presentato dal mio predecessore Panetti, è venuto all'esame di questa Commissione della Camera con alcune proposte, da me formulate, di modifiche sostanziali, perché segnavano un passo avanti verso la metà finale di quel settore.

A queste proposte se ne aggiunsero altre, notevolissime, del relatore Jervolino. La Commissione approvò e il testo andò davanti alla Commissione del Senato. Qui alcuni componenti della Commissione, appartenenti al gruppo comunista, appena aperta la discussione, fecero proposta iniziale che nessun collega presentasse emendamenti, per dare alla legge una immediata esecuzione.

Si era creata una particolare atmosfera attraverso quella proposta, per cui non vi doveva essere discussione. Senonché due componenti della Commissione del Senato proposero due emendamenti, ai quali ne seguì un altro.

Questo ho voluto dire per spiegare la mia opposizione a quegli emendamenti, davanti al Senato, che è stata dettata da due motivi: uno di opportunità, per una immediata approvazione della legge, l'altro di sostanza, per le ragioni dette dall'onorevole Jervolino e anche perché le due proposte di emendamenti andavano fuori dei motivi ispiratori del disegno di legge, che erano di favorire i comuni montani.

Arrivata la cosa a questo punto, cioè tornato di fronte a questa Commissione il disegno di legge, ritengo, da parte mia, che sia opportuno e conveniente rimettermi al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche del Senato.

L'articolo unico del disegno di legge era stato approvato da noi nel seguente testo:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

a) nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti;

b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie ».

Il Senato ha modificato le lettere b) e d) nel seguente modo:

« b) in quelle che avendo una popolazione compresa fra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico; ».

« d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore a 600 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale; ».

Pongo in votazione tali modifiche.

(Sono approvate).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1954

L'articolo unico risulta pertanto del seguente tenore:

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

a) nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti;

b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 600 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi. (1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Cappugi, Pastore, Scala e Colasanto: « Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi ».

GATTO, *Relatore*. Chiedo il rinvio della discussione di questa proposta di legge perché è intervenuto un accordo fra l'organizzazione sindacale e i gruppi armatoriali, che dovrebbe essere consacrato in un disegno di legge.

PRESIDENTE. Anche i presentatori sono d'accordo per rinviare la discussione.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione della proposta in esame, in attesa che ci pervenga il disegno di legge, a cui ha accennato il relatore, per poter esaminare entrambi i provvedimenti congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione ». (590-B):

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 41 |
| Maggioranza | 21 |
| Voti favorevoli | 41 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Armando, Baccelli, Bogoni, Boidi, Bovetti, Breganze, Cafiero, Calandrone Pacifico, Cappugi, Colasanto, Colognatti, De Biagi, Ducci, Ferrari Riccardo, Ferrario Celestino, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Graziadei, Jacoponi, Jannelli, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Maniera, Martoni, Mazza, Merizzi, Mordaca, Petrucci, Pintus, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Sparapani, Troisi, Viale, Zamponi, Zanbelli.

È in congedo:

Menotti.

La seduta termina alle 9,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI